

# Comune di Loculi

Provincia di Nuoro

## Parere dell'organo di Revisione sulla costituzione del Fondo di Produttività 2020

Il Revisore

Vista richiesta di parere pervenuta dall'Ente in data 05.10.2020;

Vista la proposta di delibera della Giunta comunale n. 44 del 05.10.2020 avente ad oggetto "personale non dirigente. approvazione fondo risorse decentrate per l'anno 2020. indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa.;

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 54 del 04.08.2020 avente ad oggetto "oggetto: costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020. impegno di spesa".

Analizzati e dato atto della regolarità e correttezza degli atti sopra evidenziati e di tutti gli allegati forniti;

Convenuto che il fondo della produttività 2020 è stato correttamente costituito, sia per quanto attiene alla parte stabile che per quanto attiene alle risorse variabili.

Il Revisore:

### Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € 1.678,25, di cui € 1.678,25 soggette ai vincoli;

**Vista** la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2020, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

**Tenuto conto** che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00;

**Pertanto:**

- l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 17.027,85, di cui € 15.977,58 soggette al limite 2016;

**Considerato che:**

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 15.977,58;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 17.027,85.

Convenuto, altresì, che i principi e i criteri di ripartizione del fondo si uniformano alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed ai regolamenti comunali in vigore per la materia;

Posto che la copertura finanziaria a fronte delle spese conseguenti è pienamente assicurata negli appositi stanziamenti del bilancio di competenza che prevedono anche le disponibilità occorrenti per gli oneri contributivi a carico dell'Ente;

Tutto premesso e rappresentato;

**Esprime**

- **Parere favorevole in ordine alla costituzione del fondo di produttività per l'anno 2020;**
- **Certifica altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) il fondo 2020 non è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016.**

Loculi, lì 06.10.2020

Il Revisore  
(Dott. Paolo Locci)